

GESTIONE D'IMPRESA

di **LUISA PIERALLI****Strumenti per agevolare il collocamento di minibond ai tempi del Covid**

Per facilitare e aumentare la raccolta di liquidità le PMI possono utilizzare apposite sezioni delle piattaforme di crowdfunding e dotarsi di un credit rating che esprime il grado di affidabilità dell'impresa.

Come ormai noto, i *minibond* sono **strumenti finanziari innovativi**, anche se ormai di " *lungo corso* " e quindi non nuovi; in quanto fonti di finanziamento alternative al credito bancario possono rivelarsi di grande utilità soprattutto in periodi (vedi Covid-19) in cui le imprese presentano consistenti fabbisogni di liquidità e in cui l'accesso ai canali tradizionali si presenta difficoltoso. In situazioni economiche come quelle che stiamo attraversando può essere quanto mai opportuno conoscere la presenza di eventuali facilitazioni per favorire non tanto l'emissione, quanto il collocamento di strumenti finanziari del tipo *minibond*.

Un tipo di agevolazione è rappresentata indubbiamente dalla possibilità di collocare i *minibond* attraverso le **piattaforme fintech**: infatti, con l'ultima modifica apportata al regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online, avvenuta nell'ottobre 2019, le **piattaforme di crowdfunding** sono state autorizzate dall'Autorità di Vigilanza Consob a collocare *minibond* alla clientela *retail*. Possono avvalersi di questa modalità di collocamento le **piccole e medie imprese che soddisfano determinati parametri** quantitativi, quali fatturato non inferiore a 5 milioni di euro, un debito non superiore a 3 volte l'Ebitda e un Ebitda positivo da almeno 2 anni. Anche la clientela *retail*, a cui le piattaforme si rivolgono per collocare i titoli, deve presentare determinate caratteristiche: deve trattarsi infatti di investitori che detengono un portafoglio di strumenti finanziari per un controvalore superiore a 250.000,00 euro, che si impegnano ad investire almeno 100.000,00 euro per singola sottoscrizione e che dichiarano di essere consapevoli dei rischi connessi all'investimento in *minibond*.

Inoltre, la dimensione di ciascuna emissione **non può essere superiore** ad un determinato limite, fissato dalla normativa in **8 milioni di euro**; spetta invece alla singola PMI emittente stabilire l'obiettivo che intende realizzare attraverso l'impiego della liquidità raccolta, la durata del titolo nonché le modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale.

La sottoscrizione dei *minibond* viene effettuata in una sezione del portale di *crowdfunding* appositamente dedicata e diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

Senza i **portali di crowdinvesting** i *minibond* non sarebbero accessibili ad una clientela *retail* e le PMI non avrebbero a disposizione una così ampia platea di potenziali investitori; si priverebbero quindi di potenziali fonti di approvvigionamento della liquidità.

Un altro elemento che può aumentare le possibilità di collocamento dei *minibond* da parte di una piccola e media impresa è rappresentato dall'essere dotata di un **credit rating**, anche se non obbligatoriamente richiesto dalla normativa. Infatti, avere a disposizione un **giudizio sul grado di affidabilità** del soggetto emittente, attribuito da parte di società specializzate, può assicurare i potenziali investitori sull'opportunità dell'investimento e sul rischio di insolvenza dell'impresa.

Il *rating* può essere richiesto dalla stessa azienda che procede all'emissione, oppure da parte degli stessi investitori interessati a valutare il profilo di rischio dell'operazione; nel primo caso si parla di *rating solicited*, nel secondo di *rating unsolicited*. I *rating solicited* possono essere diffusi pubblicamente come garanzia di affidabilità oppure comunicati in via confidenziale al solo soggetto richiedente.